



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n 16085/16261/16269 /I/CPGT

Delibera n. 2241/17

Il Consiglio nella seduta del 21.11.2017, composto come da verbale in pari data; sentito il relatore Consigliere J. Fregno ;

richiamata la delibera consiliare n. 1762 del 28/09/2017 con la quale lo scrivente Ufficio ha promosso, mediante pubblicazione della medesima sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Presidente di sezione e n. 1 Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Matera ;**


rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti nominativi:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' DI SERVIZIO	CARICA RICHIESTA APPLICAZIONE
Desirée ZONNO	PS	CTP NAPOLI	09/11/2017	PS
Donato LACEDRA	G	CTP POTENZA	22/11/1981	G
Carlo PICUNO	G	CTP BARI	19/09/2012	G

considerato che con la risoluzione n. 13 del 02 dicembre 2014 è stato stabilito che *“in caso di interpello nazionale per applicazioni presso le Commissioni Tributarie, il Consiglio, per l'individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando quale principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012; a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato dell'età anagrafica.*

Le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e, in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura, potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. Nel caso di applicazione ad una Commissione

Tributaria Regionale occorrerà in ogni caso essere in possesso dei requisiti per la nomina a componente di quest'ultima”;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

vista la risoluzione n. 7/2015, come emendata con la delibera n. 1403 del 04/07/2017;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati del possesso dei requisiti richiesti, dell'assenza di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1-bis d.lgs. 545/92, in riferimento alla sede di applicazione, dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, nei quali si attesta il regolare svolgimento delle funzioni, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, ed al numero di applicazioni interne in corso;
- C) della dichiarazione del possesso di uno dei requisiti per la nomina nell'incarico richiesto presso una Commissione Regionale, di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 5 del D.Lgs. 545/92;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, limite che, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo a massimo due per le applicazioni interne e massimo due per quelle esterne;

tenuto conto che la richiamata risoluzione n.7/2015, come emendata con delibera n. 1403 del 04/07/2017, al punto 5, lettera a) stabilisce che: "*per le applicazioni ad una Commissione Provinciale avranno precedenza gli appartenenti alle Commissioni della Regione in cui essa è ubicata, mentre per quelle ad una Commissione Regionale avranno precedenza gli appartenenti a Commissioni Regionali delle Regioni limitrofe*" e che, pertanto, per il posto in applicazione di giudice Tributario avrà la precedenza il dott. Donato LACEDRA ;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di Presidente di Sezione è pari a quello bandito e che, pertanto, non è necessario procedere a valutazioni di precedenza in base all'anzianità di servizio;

visto l'art. 24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015, come emendata con delibera n. 1403 del 04/07/2017 e n. 3 del 18/10/2016;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva e per la medesima carica posseduta presso la **Commissione Tributaria Provinciale di Matera**, a decorrere dal **01/12/2017** per un periodo di 12 mesi, o minor periodo fino alla definizione di procedure concorsuali per tale sede, dei seguenti componenti:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' DI SERVIZIO	CARICA DI APPLICAZIONE
Desirée ZONNO	PS	CTP NAPOLI	09/11/2017	PS
Donato LACEDRA	G	CTP POTENZA	22/11/1981	G

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- alla Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III- "Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria";
- al Presidente f.f. della Commissione Tributaria Regionale della Campania;
- al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata
- al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Matera, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che non possono essere disposte ulteriori applicazioni interne, e la data di rientro alla Commissione di appartenenza degli applicati, sia in caso di completamento dell'organico per nuove nomine conseguenti alla definizione di procedure concorsuali e sia per scadenza naturale dell'applicazione.

IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO

